

Legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Legge sulla Banca nazionale, LBN)

del 3 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 99, 100 e 123 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2002²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Statuto giuridico e ragione sociale

¹ La banca centrale della Confederazione Svizzera è una società anonima disciplinata da una legge speciale.

² Essa ha la seguente ragione sociale:

«Schweizerische Nationalbank»
«Banque nationale suisse»
«Banca nazionale svizzera»
«Banca naziunala svizra»
«Swiss National Bank».

Art. 2 Applicazione sussidiaria del Codice delle obbligazioni

Salvo disposizione contraria della presente legge, la Banca nazionale sottostà alle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)³ relative alla società anonima.

Art. 3 Sedi, succursali, agenzie e rappresentanze

¹ La Banca nazionale ha le sue sedi a Berna e a Zurigo.

² Per quanto lo esiga l'approvvigionamento monetario del Paese, la Banca nazionale mantiene succursali e agenzie.

³ Essa può istituire rappresentanze nelle regioni per osservare l'andamento dell'economia e mantenere contatti.

RS 951.11

¹ RS 101

² FF 2002 5413

³ RS 220

Art. 4 Monopolio di emissione di banconote

La Banca nazionale ha il diritto esclusivo di emettere le banconote svizzere.

Art. 5 Compiti

¹ La Banca nazionale svolge la politica monetaria nell'interesse generale del Paese. Essa garantisce la stabilità dei prezzi. A tale scopo tiene conto dell'evoluzione congiunturale.

² Entro questo ambito la Banca nazionale ha i seguenti compiti:

- a. approvvigionare con liquidità il mercato monetario del franco svizzero;
- b. garantire l'approvvigionamento in numerario;
- c. agevolare e garantire il buon funzionamento dei sistemi di pagamento senza numerario;
- d. gestire le riserve monetarie;
- e. contribuire alla stabilità del sistema finanziario.

³ La Banca nazionale partecipa alla cooperazione monetaria internazionale. In questo contesto collabora con il Consiglio federale in virtù della pertinente legislazione.

⁴ La Banca nazionale fornisce servizi bancari alla Confederazione. In questo ambito opera su mandato dei servizi federali competenti.

Art. 6 Indipendenza

Nello svolgimento dei suoi compiti di politica monetaria ai sensi dell'articolo 5 capoversi 1 e 2, la Banca nazionale e i membri dei suoi organi non possono chiedere né accettare istruzioni dal Consiglio federale, dall'Assemblea federale o da altri servizi.

Art. 7 Obbligo di rendiconto e informazione

¹ La Banca nazionale esamina periodicamente con il Consiglio federale la situazione economica, la politica monetaria e le questioni di attualità della politica economica della Confederazione. Il Consiglio federale e la Banca nazionale s'informano vicendevolmente delle loro intenzioni prima di prendere importanti decisioni di politica economica e monetaria. Il rapporto annuale di gestione e il consuntivo annuale sono sottoposti per approvazione al Consiglio federale prima di essere presentati all'Assemblea generale.

² La Banca nazionale presenta annualmente all'Assemblea federale un resoconto sull'adempimento dei suoi compiti giusta l'articolo 5. Espone periodicamente alle competenti commissioni parlamentari la situazione economica e la sua politica monetaria.

³ La Banca nazionale orienta periodicamente il pubblico in merito alla politica monetaria e gli comunica le sue intenzioni.

⁴ Essa pubblica il suo rapporto annuale. Pubblica inoltre rapporti trimestrali sull'evoluzione economica e monetaria e rapporti settimanali su dati importanti della politica monetaria.

Art. 8 Esenzione fiscale

¹ La Banca nazionale è esentata dalle imposte dirette della Confederazione.

² Essa non può essere assoggettata ad imposte nei Cantoni. Sono fatti salvi gli emolumenti dei Cantoni e dei Comuni.

Capitolo 2: Operazioni della Banca nazionale

Art. 9 Relazioni con operatori del mercato finanziario

¹ Per adempiere i compiti di politica monetaria secondo l'articolo 5 capoversi 1 e 2, la Banca nazionale può:

- a. gestire conti remunerati e conti non remunerati di banche e di altri operatori del mercato finanziario e accettare in custodia valori patrimoniali;
- b. aprire conti presso banche e altri operatori del mercato finanziario;
- c. operare sui mercati finanziari, acquistando o vendendo (a pronti contanti o a termine) crediti e valori mobiliari espressi in franchi svizzeri o in valute estere, nonché metalli preziosi e crediti in metalli preziosi oppure concludendo operazioni di mutuo sugli stessi;
- d. emettere o riscattare (a pronti contanti o a termine) obbligazioni fruttifere proprie, come pure prodotti derivati su crediti, valori mobiliari e metalli preziosi ai sensi della lettera c;
- e. effettuare operazioni di credito con banche e altri operatori del mercato finanziario, purché i mutui siano coperti da garanzie sufficienti;
- f. detenere e amministrare i valori patrimoniali enumerati nel presente articolo.

² La Banca nazionale stabilisce le condizioni generali alle quali stabilisce le relazioni di cui al capoverso 1.

Art. 10 Relazioni con altre banche centrali e con organizzazioni internazionali

La Banca nazionale può avere relazioni con banche centrali estere e con organizzazioni internazionali e effettuare con esse tutti i tipi di operazioni bancarie, comprese l'assunzione e la concessione di crediti in franchi svizzeri, in valute estere o in mezzi di pagamento internazionali.

Art. 11 Operazioni per conto della Confederazione

¹ La Banca nazionale può fornire servizi bancari alla Confederazione. Tali servizi sono forniti contro un adeguato compenso, ma sono gratuiti se agevolano l'esecuzione della politica monetaria. I dettagli sono disciplinati da convenzioni tra i servizi federali e la Banca nazionale.

² La Banca nazionale non può concedere né crediti né scoperti di conto alla Confederazione, né acquistare all'emissione titoli di Stato. Può ammettere sorpassi di conto in giornata contro sufficienti garanzie.

Art. 12 Partecipazioni e diritti sociali

La Banca nazionale può partecipare al capitale di società e di altre persone giuridiche e acquistarne i diritti sociali per quanto ciò serva all'adempimento dei suoi compiti.

Art. 13 Operazioni per i bisogni d'esercizio

Oltre alle operazioni legate alla sua attività legale, la Banca nazionale è autorizzata a effettuare operazioni per i suoi bisogni d'esercizio, come pure operazioni bancarie a favore del suo personale e delle sue istituzioni di previdenza.

Capitolo 3: Competenze in materia di politica monetaria**Sezione 1: Statistica****Art. 14** Raccolta di stati statistici

¹ Per svolgere le sue attività legali e osservare l'evoluzione sui mercati finanziari la Banca nazionale raccoglie i dati statistici necessari.

² Nella raccolta dei dati statistici la Banca nazionale collabora con i servizi competenti della Confederazione, in particolare con l'Ufficio federale di statistica e la Commissione federale delle banche, con le autorità competenti di altri Paesi e con le organizzazioni internazionali.

Art. 15 Obbligo di informazione

¹ Le banche, le borse, i commercianti di valori mobiliari come pure le direzioni dei fondi di investimento svizzeri e i rappresentanti dei fondi di investimento esteri sono tenuti a fornire alla Banca nazionale dati statistici sulla loro attività.

² Ove sia necessario per analizzare l'evoluzione sui mercati finanziari, per ottenere una visione d'insieme del traffico dei pagamenti, per allestire la bilancia dei pagamenti o la statistica delle attività sull'estero, la Banca nazionale può raccogliere dati statistici sull'attività di altre persone fisiche o giuridiche, in particolare di compagnie di assicurazione, di istituzioni della previdenza professionale, di società di investimento e di società holding, di esercenti di sistemi di pagamento e di sistemi di

gestione delle operazioni su titoli secondo l'articolo 19 capoverso 1, nonché della Posta.

³ La Banca nazionale stabilisce in un'ordinanza il contenuto e la periodicità di questi dati; dopo aver consultato le persone tenute a fornire i dati, stabilisce inoltre l'organizzazione e la procedura.

Art. 16 Confidenzialità

¹ La Banca nazionale è tenuta a serbare il segreto sui dati raccolti.

² Essa pubblica sotto forma di statistiche i dati raccolti. Per garantire la tutela del segreto i dati sono riassunti.

³ La Banca nazionale è autorizzata a trasmettere in forma aggregata i dati raccolti alle autorità e organizzazioni di cui all'articolo 14 capoverso 2.

⁴ È autorizzata a scambiare i dati raccolti con le competenti autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari.

⁵ Per il rimanente si applicano le disposizioni della legge del 19 giugno 1992⁴ sulla protezione dei dati.

Sezione 2: Riserve minime

Art. 17 Scopo e campo d'applicazione

¹ Le banche sono tenute a mantenere riserve minime per agevolare il buon funzionamento del mercato monetario.

² La Banca nazionale può, mediante ordinanza, sottoporre gli emittenti di moneta elettronica nonché altri emittenti di mezzi di pagamento all'obbligo di mantenere riserve minime se la loro attività minaccia di ostacolare fortemente l'attuazione della politica monetaria.

Art. 18 Modalità

¹ La Banca nazionale stabilisce l'aliquota delle riserve minime che le banche devono mediamente mantenere in un periodo determinato. Si considerano riserve minime le monete, le banconote e gli averi in giroconto presso la Banca nazionale che le banche detengono in franchi svizzeri.

² L'aliquota delle riserve minime non deve superare il 4 per cento degli impegni a breve scadenza in franchi svizzeri delle banche. Si considerano a breve scadenza gli impegni a vista o di una durata residua di tre mesi al massimo, come pure gli impegni nei confronti della clientela sotto forma di risparmio o di investimento (senza gli averi della previdenza vincolata). Purché lo scopo della legge lo consenta, determinate categorie di impegni possono essere esentate parzialmente o totalmente dall'obbligo delle riserve minime.

⁴ RS 235.1

³ La Banca nazionale applica per analogia le disposizioni sulle riserve minime ai gruppi di banche che detengono liquidità in modo collettivo. Può esigere dai conglomerati bancari il mantenimento delle riserve minime su base consolidata.

⁴ Le banche forniscono periodicamente alla Banca nazionale la prova del mantenimento delle riserve minime prescritte.

⁵ La Banca nazionale disciplina i dettagli mediante ordinanza. Sente previamente la competente autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari.

Sezione 3: Sorveglianza dei sistemi di pagamento e dei sistemi di gestione delle operazioni su titoli

Art. 19 Scopo e campo d'applicazione

¹ Per proteggere la stabilità del sistema finanziario, la Banca nazionale sorveglia i sistemi per il conteggio e lo svolgimento dei pagamenti (sistemi di pagamento) o di operazioni con strumenti finanziari, in particolare titoli (sistemi di gestione delle operazioni su titoli).

² I sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli i cui esercenti hanno sede all'estero sono soggetti a sorveglianza se parti importanti della gestione si svolgono in Svizzera o se partecipanti determinanti si trovano in Svizzera.

Art. 20 Modalità

¹ Chiunque esercita un sistema di pagamento di elevato volume o un sistema di gestione delle operazioni su titoli deve, su richiesta, fornire tutte le informazioni necessarie alla Banca nazionale, metterle a disposizione la documentazione e consentirle di ispezionare gli impianti in loco.

² La Banca nazionale può imporre esigenze minime per l'esercizio di sistemi di pagamento o di gestione delle operazioni su titoli dai quali risultano rischi per la stabilità del sistema finanziario. Tali esigenze possono in particolare concernere le basi organizzative, le condizioni generali, la sicurezza operativa, l'ammissione di partecipanti al sistema, le conseguenze di difficoltà di adempimento da parte dei partecipanti al sistema e i mezzi di pagamento utilizzati.

³ La Banca nazionale disciplina i dettagli mediante ordinanza. Sente previamente la competente autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari.

Art. 21 Collaborazione con le autorità di vigilanza e di sorveglianza

¹ Nella sorveglianza dei sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli la Banca nazionale collabora con la competente autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Coordina la sua attività con quella di questa autorità e sente quest'ultima prima di emanare una raccomandazione o di pronunciare una decisione.

² Per sorvegliare i sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli dai quali risultano rischi per la stabilità del sistema finanziario, la Banca nazionale può:

- a. collaborare con le autorità estere di vigilanza e di sorveglianza e chiedere loro informazioni e documenti;
- b. trasmettere alle autorità estere di vigilanza e di sorveglianza informazioni e documenti non accessibili al pubblico, purché queste autorità:
 1. utilizzino tali informazioni esclusivamente ai fini della vigilanza o sorveglianza diretta su simili sistemi o sui loro partecipanti; e
 2. siano vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale.

Sezione 4: Controlli e sanzioni

Art. 22 Controllo dell'osservanza dell'obbligo di informazione e dell'obbligo di mantenere riserve minime

¹ Nell'ambito della revisione di banche, borse, commercianti di valori mobiliari e fondi di investimento, gli uffici di revisione previsti dalla legge verificano l'osservanza dell'obbligo di informazione e inoltre, nel caso delle banche, quello di mantenere riserve minime. Essi ne riportano il risultato nel rapporto di revisione. Se constatano irregolarità, in particolare dichiarazioni inesatte o infrazioni all'obbligo di mantenere riserve minime, ne informano la Banca nazionale e la competente autorità di vigilanza.

² La Banca nazionale può controllare o fare controllare da parte di revisori l'osservanza dell'obbligo di informazione e dell'obbligo di mantenere riserve minime. Se viene constatata un'infrazione alle prescrizioni, la persona tenuta all'obbligo di informazione o di mantenere riserve minime sopporta le spese del controllo.

³ In caso di infrazione all'obbligo di informazione o all'obbligo di fornire la prova del mantenimento di riserve minime oppure in caso di impedimento di un controllo ordinato o effettuato dalla Banca nazionale, quest'ultima denuncia il caso al Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento).

Art. 23 Sanzioni di diritto amministrativo

¹ La banca che omette di mantenere le riserve minime prescritte deve versare alla Banca nazionale, per tutta la durata dell'insufficienza, un interesse sull'importo mancante. La Banca nazionale stabilisce il saggio di interesse determinante; tale saggio può superare di 5 punti percentuali al massimo quello applicato sul mercato monetario ai crediti interbancari del medesimo periodo di tempo.

² Se l'esercente di un sistema di pagamento o di gestione delle operazioni su titoli dal quale risultano rischi per la stabilità del sistema finanziario non adempie le esigenze minime prescritte, la Banca nazionale ne informa le competenti autorità svizzere ed estere di vigilanza o sorveglianza. Essa osserva nella fattispecie le condizioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 lettera b. Inoltre la Banca nazionale può:

- a. rifiutare all' esercente l' apertura di un conto a vista o denunciare un conto a vista già esistente;
- b. in caso di rifiuto di sottomettersi a una decisione esecutiva, pubblicare la decisione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o portarla in qualsiasi altro modo a conoscenza del pubblico, purché questa misura sia stata comminata.

Art. 24 Disposizione penale

¹ È punito con l' arresto o con la multa sino a 200 000 franchi chiunque:

- a. non fornisce alla Banca nazionale le informazioni o le prove richieste in virtù del capitolo 3 della presente legge o le produce in modo non conforme, incompleto o errato;
- b. impedisce un controllo effettuato o ordinato dalla Banca nazionale.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 100 000 franchi.

³ Le infrazioni sono perseguite e giudicate dal Dipartimento secondo le prescrizioni della legge federale del 22 marzo 1974⁵ sul diritto penale amministrativo.

⁴ Il perseguimento delle infrazioni si prescrive in cinque anni.

Capitolo 4: Disposizioni inerenti allo statuto di società anonima

Sezione 1: Organizzazione della società anonima

Art. 25 Capitale azionario, forma delle azioni

¹ Il capitale azionario della Banca nazionale ammonta a 25 milioni di franchi. Esso è suddiviso in 100 000 azioni nominative di un valore nominale di 250 franchi. Le azioni sono interamente liberate.

² Al posto di singole azioni la Banca nazionale può emettere certificati di una o più azioni. Essa può inoltre rinunciare alla stampa e alla fornitura dei titoli azionari. Il Consiglio di banca disciplina i dettagli.

Art. 26 Registro delle azioni, restrizioni di trasmissibilità

¹ La Banca nazionale riconosce come azionista soltanto chi è iscritto come tale nel registro delle azioni. Il Consiglio di banca disciplina i dettagli dell' iscrizione.

² L' iscrizione di un azionista è limitata a un massimo di 100 azioni. Tale limite non si applica agli enti e stabilimenti svizzeri di diritto pubblico, nonché alle banche cantonali ai sensi dell' articolo 3a della legge dell' 8 novembre 1934⁶ sulle banche.

⁵ RS 313.0

⁶ RS 952.0

³ L'iscrizione è respinta se, nonostante richiesta della Banca nazionale, l'acquirente non dichiara espressamente di avere acquistato e di voler detenere le azioni in proprio nome e per proprio conto.

Art. 27 Disposizioni sulla quotazione in borsa

Se le azioni della Banca nazionale sono quotate in una borsa svizzera, gli organi competenti tengono conto della natura particolare della Banca nazionale nell'applicazione delle disposizioni sulla quotazione in borsa, segnatamente delle disposizioni concernenti il contenuto e la frequenza dell'informazione in materia finanziaria.

Art. 28 Comunicazioni

La convocazione dell'Assemblea generale e le comunicazioni agli azionisti sono effettuate tramite lettera agli indirizzi iscritti nel registro delle azioni e tramite pubblicazione unica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Sezione 2: Determinazione e distribuzione dell'utile

Art. 29 Consuntivo annuale

Il consuntivo annuale della Banca nazionale, comprensivo del conto economico, del bilancio e dell'allegato, è allestito conformemente alle disposizioni del diritto in materia di società anonima e ai principi generalmente riconosciuti di presentazione dei conti.

Art. 30 Determinazione dell'utile

¹ La Banca nazionale costituisce accantonamenti che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. A tale scopo si orienta sull'evoluzione dell'economia svizzera.

² Il prodotto residuo costituisce l'utile che può essere distribuito.

Art. 31 Distribuzione dell'utile

¹ Sull'utile iscritto a bilancio è versato un dividendo pari al 6 per cento al massimo del capitale azionario.

² L'importo dell'utile iscritto a bilancio che supera la distribuzione del dividendo è ripartito in ragione di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai Cantoni. Il Dipartimento e la Banca nazionale stipulano per un determinato periodo il volume della ripartizione annuale dell'utile tra Confederazione e Cantoni per garantirne una distribuzione costante a medio termine. I Cantoni ne sono previamente informati.

³ La quota versata ai Cantoni è ripartita in ragione di $\frac{5}{8}$ in funzione della loro popolazione residente e di $\frac{3}{8}$ in funzione della loro capacità finanziaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Cantoni.

Art. 32 Liquidazione

¹ La società anonima Banca nazionale svizzera può essere sciolta per il tramite di una legge federale. Tale legge ne disciplina altresì la procedura di liquidazione.

² In caso di liquidazione della Banca nazionale, gli azionisti ricevono il valore nominale delle loro azioni nonché un congruo interesse per il periodo dall'entrata in vigore della decisione di scioglimento. Essi non hanno ulteriori diritti sul patrimonio della Banca nazionale. Il saldo patrimoniale è attribuito alla nuova Banca nazionale.

Capitolo 5: Organizzazione**Sezione 1: Organi****Art. 33**

Gli organi della Banca nazionale sono l'Assemblea generale degli azionisti, il Consiglio di banca, la Direzione generale e l'organo di revisione.

Sezione 2: L'Assemblea generale**Art. 34** Funzionamento

¹ L'Assemblea generale ordinaria si svolge ogni anno, entro fine giugno.

² Le Assemblee generali straordinarie sono convocate su decisione del Consiglio di banca o su richiesta dell'organo di revisione, oppure se azionisti che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario ne chiedono per scritto la convocazione, indicando i punti da trattare e le proposte.

Art. 35 Convocazione, punti all'ordine del giorno

¹ L'Assemblea generale è convocata per scritto dal presidente del Consiglio di banca almeno 20 giorni prima del giorno fissato.

² La convocazione deve indicare i punti all'ordine del giorno e le proposte del Consiglio di banca. Deve inoltre specificare quali punti, con le relative proposte, sono stati inseriti su richiesta degli azionisti; tale richiesta dev'essere firmata da almeno venti azionisti ed essere presentata per scritto al presidente del Consiglio di banca, tempestivamente prima dell'invio della convocazione.

³ Non possono essere prese decisioni su punti che non sono stati annunciati nella convocazione.

Art. 36 Attribuzioni

L'Assemblea generale dispone delle seguenti attribuzioni:

- a. nomina cinque membri del Consiglio di banca;
- b. nomina l'organo di revisione;

- c. approva il rapporto annuale di gestione e il consuntivo annuale;
- d. decide in merito all'utilizzazione dell'utile a bilancio;
- e. scarica il Consiglio di banca;
- f. può proporre al Consiglio federale, a destinazione dell'Assemblea federale, modifiche della presente legge o lo scioglimento della Banca nazionale.

Art. 37 Partecipazione

¹ Sono autorizzati a partecipare all'Assemblea generale gli azionisti iscritti nel registro degli azionisti.

² Ogni azionista può farsi rappresentare all'Assemblea generale da un altro azionista mediante procura scritta.

Art. 38 Decisioni

¹ L'Assemblea generale prende le sue decisioni e procede alle nomine alla maggioranza assoluta dei voti attribuiti alle azioni rappresentate. In caso di parità di voti decide il presidente.

² Le votazioni e le nomine sono effettuate per voto palese. Sono effettuate a scrutinio segreto se il presidente lo decide o se 20 azionisti presenti lo esigono.

Sezione 3: Il Consiglio di banca**Art. 39** Nomina e durata del mandato

¹ Il Consiglio di banca è composto di undici membri. Il Consiglio federale nomina sei membri, l'Assemblea generale cinque.

² Il Consiglio federale ne designa il presidente e il vicepresidente.

³ La durata del mandato è di quattro anni.

⁴ I membri del Consiglio di banca sono rieleggibili. La durata complessiva del mandato non può superare dodici anni.

Art. 40 Requisiti

¹ Possono essere elette nel Consiglio di banca personalità di cittadinanza svizzera, di reputazione irreprensibile e con conoscenze affermate nel campo dei servizi bancari e finanziari, della gestione aziendale, della politica economica o della scienza. Possono anche non essere azionisti della Banca.

² Le regioni geografiche e le regioni linguistiche del Paese devono essere rappresentate adeguatamente nel Consiglio di banca.

Art. 41 Dimissioni, revoca e nomina sostitutiva

¹ I membri del Consiglio di banca possono dare le dimissioni in ogni momento, osservando un termine di tre mesi. Le dimissioni devono essere notificate al presidente del Consiglio di banca.

² I membri del Consiglio di banca nominati dal Consiglio federale devono essere sostituiti al più presto possibile, mentre quelli nominati dall'Assemblea generale sono sostituiti alla prossima Assemblea generale. Le nomine sostitutive sono effettuate per la durata residua del mandato.

³ Il Consiglio federale può revocare dalle loro funzioni i membri di sua nomina che non adempiano più i requisiti per l'esercizio del mandato o che abbiano commesso una colpa grave. Le nomine sostitutive sono effettuate conformemente al capoverso 2.

Art. 42 Compiti

¹ Il Consiglio di banca sorveglia e controlla la gestione degli affari della Banca nazionale, segnatamente nell'ottica dell'osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni.

² Il Consiglio di banca ha segnatamente i seguenti compiti:

- a. stabilisce l'organizzazione interna della Banca nazionale, in particolare emana il regolamento di organizzazione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- b. decide in merito alla creazione o alla soppressione di succursali, agenzie e rappresentanze;
- c. può istituire presso i suoi sportelli comitati consultivi per osservare l'evoluzione economica regionale;
- d. approva il volume degli accantonamenti;
- e. sorveglia il collocamento degli attivi e la gestione dei rischi;
- f. adotta il rapporto annuale di gestione e il consuntivo annuale a destinazione del Consiglio federale e dell'Assemblea generale;
- g. prepara l'Assemblea generale e ne esegue le decisioni;
- h. presenta le proposte di nomina di membri e di supplenti della Direzione generale e può presentare proposte di revoca a destinazione del Consiglio federale;
- i. nomina i membri della direzione delle sedi, succursali e rappresentanze; questi sono assunti con contratto di lavoro di diritto privato;
- j. stabilisce in un regolamento le indennità ai suoi membri e la remunerazione dei membri della Direzione generale; l'articolo 6a capoversi 1–6 della legge federale del 24 marzo 2000⁷ sul personale federale è applicabile per analogia;

⁷ RS 172.220.1

- k. stabilisce in un regolamento i principi della remunerazione del personale;
- l. stabilisce in un regolamento le norme di firma giuridicamente vincolante in nome della Banca nazionale.

³ Il Consiglio di banca decide in merito a tutti gli affari che la legge o il regolamento di organizzazione non attribuiscono a un altro organo.

Sezione 4: La Direzione generale

Art. 43 Nomina e durata del mandato

¹ La Direzione generale è composta di tre membri. Essi sono assistiti da supplenti.

² I membri della Direzione generale e i loro supplenti sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio di banca. La durata del loro mandato è di sei anni. Sono rieleggibili.

³ Il Consiglio federale designa il presidente e il vicepresidente della Direzione generale.

Art. 44 Requisiti

¹ Possono essere elette nella Direzione generale personalità di reputazione irreprensibile e con conoscenze affermate nel campo delle questioni monetarie, bancarie e finanziarie. Esse devono inoltre possedere la cittadinanza svizzera ed essere domiciliate in Svizzera.

² I membri della Direzione generale non possono svolgere un'altra attività economica, né rivestire cariche ufficiali nella Confederazione o in un Cantone. Il Consiglio di banca può ammettere eccezioni se l'assunzione del mandato è nell'interesse dell'adempimento dei compiti della Banca nazionale.

³ I requisiti di cui al presente articolo si applicano anche ai supplenti dei membri della Direzione generale.

Art. 45 Revoca e nomina sostitutiva

¹ Il Consiglio federale, su proposta del Consiglio di banca, può revocare dalle loro funzioni nel corso del mandato i membri della Direzione generale e i loro supplenti che non adempiano più i requisiti per l'esercizio del mandato o che abbiano commesso una colpa grave.

² In tal caso il Consiglio federale procede a una nomina sostitutiva secondo l'articolo 43. Le nomine sostitutive sono effettuate per la durata residua del mandato.

Art. 46 Compiti

¹ La Direzione generale è l'organo direttivo ed esecutivo supremo della Banca nazionale. Essa rappresenta la Banca nazionale nei confronti del pubblico e provvede al resoconto di cui all'articolo 7.

- ² La Direzione generale ha in particolare i seguenti compiti:
- a. prende le decisioni strategiche e operative di politica monetaria;
 - b. stabilisce la composizione delle riserve monetarie necessarie, compresa la quota di oro;
 - c. decide in merito al collocamento degli attivi;
 - d. esercita le attribuzioni di politica monetaria di cui al capitolo 3;
 - e. adempie i compiti in relazione con la cooperazione monetaria internazionale;
 - f. decide in merito alla retribuzione del personale delle sedi, succursali e rappresentanze; il personale è assunto mediante contratto di diritto privato;
 - g. conferisce la procura o il mandato commerciale agli impiegati.
- ³ La ripartizione dei compiti è disciplinata dal regolamento di organizzazione.

Sezione 5: L'organo di revisione

Art. 47 Nomina e requisiti

¹ L'Assemblea generale nomina l'organo di revisione. L'organo di revisione può essere composto di una o più persone fisiche o giuridiche. La durata del mandato dei revisori è di un anno. La rielezione è possibile.

² I revisori devono possedere le particolari qualifiche professionali di cui all'articolo 727b CO⁸ ed essere indipendenti dal Consiglio di banca, dalla Direzione generale e dagli azionisti determinanti.

Art. 48 Compiti

¹ L'organo di revisione verifica se la contabilità, il consuntivo annuale e la proposta di utilizzazione dell'utile iscritto a bilancio corrispondono alle esigenze legali.

² L'organo di revisione ha il diritto di prendere conoscenza in ogni momento dell'attività della Banca nazionale. La Banca deve tenere a sua disposizione tutti i documenti usuali e fornirgli le informazioni necessarie all'esercizio del suo obbligo di verifica.

Sezione 6: Obbligo di tutelare il segreto, scambio di informazioni e responsabilità

Art. 49 Obbligo di tutelare il segreto

¹ I membri degli organi della banca, gli impiegati e i mandatari della Banca nazionale sono tenuti al segreto d'ufficio e al segreto commerciale.

² L'obbligo di tutelare il segreto sussiste anche dopo la cessazione del mandato di organo della banca o del rapporto di lavoro.

³ Chiunque contravviene all'obbligo di tutelare il segreto d'ufficio e il segreto commerciale è punito con la detenzione o con la multa.

⁴ Non è punibile chi è stato liberato dall'obbligo di tutelare il segreto con il consenso scritto dell'autorità superiore.

Art. 50 Scambio di informazioni

La Banca nazionale è autorizzata a trasmettere alle autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico necessari all'adempimento dei loro compiti.

Art. 51 Responsabilità

¹ La responsabilità della Banca nazionale, dei suoi organi e dei suoi impiegati è retta dalla legge del 14 marzo 1958⁹ sulla responsabilità.

² Per gli atti di diritto privato, la Banca nazionale, i suoi organi e i suoi impiegati rispondono secondo il diritto privato.

Capitolo 6: Procedura e rimedi giuridici

Art. 52 Decisioni

¹ La Banca nazionale emana la sue decisioni secondo gli articoli 15, 18, 20, 22 e 23 sotto forma di decisioni impugnabili.

² Le decisioni passate in giudicato che ordinano il pagamento di somme di denaro sono assimilate alle decisioni esecutive ai sensi dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889¹⁰ sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 53 Giurisdizione amministrativa

¹ Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è ammesso:

- a. contro le decisioni della Banca nazionale ai sensi dell'articolo 52 capoverso 1;

⁹ RS 170.32

¹⁰ RS 281.1

- b. contro le decisioni del Consiglio federale concernenti la revoca di un membro del Consiglio di banca, della Direzione generale oppure di un supplente ai sensi degli articoli 41 e 45.

² L'azione di diritto amministrativo al Tribunale federale è ammessa in caso di contestazioni tra la Confederazione e la Banca nazionale oppure tra la Confederazione e i Cantoni relative alle convezioni sui servizi bancari ai sensi dell'articolo 11 o relative alla convenzione sulla distribuzione dell'utile secondo l'articolo 31.

Art. 54 Competenza dei tribunali civili

Le contestazioni di diritto privato tra la Banca nazionale e terzi sottostanno alla giurisdizione civile.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 55

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente figurano in allegato.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 56 Sistemi di pagamento e sistemi di gestione delle operazioni su titoli

Gli esercenti di sistemi di pagamento di elevato volume e di sistemi di gestione delle operazioni su titoli devono annunciarsi alla Banca nazionale entro un termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 57 Riduzione del capitale azionario, trasferimento del fondo di riserva

¹ Gli articoli 732–735 CO¹¹ non sono applicabili alla riduzione del capitale azionario della Banca nazionale dagli attuali 50 milioni di franchi a 25 milioni di franchi (art. 25).

² Il fondo di riserva è trasferito agli accantonamenti conformemente all'articolo 30 capoverso 1.

Art. 58 Crediti iscritti nel libro del debito

¹ I crediti iscritti nel libro del debito della Confederazione al momento della sua soppressione sono convertiti dalla Banca nazionale in obbligazioni dell'emissione corrispondente, conservate gratuitamente dalla Banca per conto dell'ultimo creditore iscritto.

¹¹ RS 220

² Il diritto anteriore rimane applicabile all'iscrizione a bilancio dei crediti iscritti nel libro del debito convertiti in obbligazioni all'entrata in vigore della presente legge. L'ultimo creditore iscritto può iscriverli a bilancio al loro prezzo d'acquisto. Se il prezzo d'acquisto è superiore al valore di rimborso, la differenza deve essere almeno ammortata mediante annuità identiche sino alla scadenza. Se il prezzo è inferiore, la differenza può essere compensata al massimo mediante versamenti annui identici.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 59

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2004.¹²

² Eccettuata la cifra II/5, articolo 4 dell'allegato (modifica del art. 4 LBCR) la presente legge entra in vigore il 1° maggio 2004.

³ La cifra II/5, articolo 4 dell'allegato (modifica del art. 4 LBCR), entra in vigore il 1° gennaio 2005.

24 marzo 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹² FF 2003 5909

Allegato
(art. 55)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

I seguenti atti legislativi sono abrogati:

1. legge federale del 21 settembre 1939¹³ che istituisce un libro del debito della Confederazione;
2. legge federale del 23 dicembre 1953¹⁴ sulla Banca nazionale;
3. decreto federale del 26 giugno 1930¹⁵ sulla partecipazione della Banca nazionale svizzera alla Banca dei pagamenti internazionali;
4. decreto federale del 28 novembre 1996¹⁶ concernente il rinnovo del privilegio d'emissione della Banca nazionale svizzera.

II

Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 1943¹⁷ sull'organizzazione giudiziaria

Art. 98 lett. abis

Il ricorso di diritto amministrativo, riservato l'articolo 47 capoversi 2 a 4 della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁸ sulla procedura amministrativa, è ammissibile contro le decisioni:

- abis. del Consiglio federale relative alla revoca di membri di organi della Banca nazionale svizzera;

Art. 116 lett. d

Il Tribunale federale giudica come istanza unica, riservato l'articolo 117, le contestazioni di diritto amministrativo federale concernenti:

- d. le convenzioni tra la Confederazione e la Banca nazionale svizzera secondo gli articoli 11 (servizi bancari) e 31 (distribuzione dell'utile) della legge del 3 ottobre 2003¹⁹ sulla Banca nazionale.

¹³ CS 6 10
¹⁴ RU 1954 599, 1979 983 993, 1993 399, 1997 2252 2254

¹⁵ CS 6 100

¹⁶ FF 1997 I 755

¹⁷ RS 173.110

¹⁸ RS 172.021

¹⁹ RS 951.11; RU 2004 1985

2. Codice delle obbligazioni²⁰

Art. 1028 cpv. 2

² La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione riconosciuta dalla Banca Nazionale Svizzera equivale a presentazione per il pagamento.

Art. 1118

Presentazione a una stanza di compensazione

La presentazione d'un assegno bancario ad una stanza di compensazione riconosciuta dalla Banca Nazionale Svizzera equivale a presentazione per il pagamento.

3. Legge federale del 6 ottobre 1989²¹ sulle finanze della Confederazione

Art. 36 cpv. 3

³ Nelle questioni d'investimento l'Amministrazione federale delle finanze può farsi consigliare dalla Banca nazionale svizzera.

4. Legge federale del 18 marzo 1994²² sui fondi di investimento

Art. 64 e 70 cpv. 1 lett. d

Abrogati

5. Legge dell'8 novembre 1934²³ sulle banche

Art. 1^{bis}

¹ La Commissione delle banche può assoggettare alla legge sulle banche singoli esercenti dei sistemi di cui all'articolo 19 della legge del 3 ottobre 2003²⁴ sulla Banca nazionale e rilasciare loro l'autorizzazione di operare come banche.

² Essa rilascia l'autorizzazione di operare come banca soltanto se sono osservate in permanenza le condizioni di autorizzazione definite dalla presente legge, come pure l'obbligo esteso di informazione e le esigenze minime stabiliti dalla Banca nazionale.

²⁰ RS 220

²¹ RS 611.0

²² RS 951.31

²³ RS 952.0

²⁴ RS 951.11; RU 2004 1985

³ La Commissione delle banche può esentare singoli esercenti di sistemi da determinate disposizioni della legge e ordinare alleviamenti o inasprimenti per tenere conto della loro attività particolare e della situazione di rischio.

Art. 4

¹ Le banche devono disporre, su base individuale o consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati.

² Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilsce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La Commissione delle banche è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione.

³ In casi particolari la Commissione delle banche può alleviare o inasprire le esigenze minime.

⁴ La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri. L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Capo quinto (art. 7–9)

Abrogato

Art. 23^{bis} cpv. 3 e 4

³ La Commissione delle banche è autorizzata a trasmettere alle altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari e alla Banca nazionale le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico necessari all'adempimento dei loro compiti.

⁴ Essa collabora con la Banca nazionale alla vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di gestione delle operazioni su titoli sottoposti alla presente legge. Coordina le sue attività con quelle della Banca nazionale e sente quest'ultima prima di pronunciare una decisione.

Art. 46 cpv. 1 lett. h e i

¹ Chiunque intenzionalmente:

- h. *abrogata*
- i. dà informazioni false alla Commissione delle banche o all'ufficio di revisione;

Art. 48

Chiunque, in mala fede, danneggia o compromette il credito d'una banca o delle Centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie asserendo o divulgando cose non vere è punito, su querela di parte, con la detenzione o la multa.

Art. 49 cpv. 1 lett. e

¹ Chiunque, intenzionalmente:

e. omette di dare alla Commissione delle banche le debite informazioni;

6. Legge del 24 marzo 1995²⁵ sulle borse

Art. 10^{bis} Sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli

¹ L'autorità di vigilanza può assoggettare alla legge sulle borse singoli esercenti dei sistemi di cui all'articolo 19 della legge del 3 ottobre 2003²⁶ sulla Banca nazionale e rilasciare loro l'autorizzazione di operare come commercianti di valori mobiliari.

² Essa rilascia l'autorizzazione di operare come commerciante di valori mobiliari soltanto se sono osservate in permanenza le condizioni di autorizzazione definite dalla presente legge, come pure l'obbligo esteso di informazione e le esigenze minime stabiliti dalla Banca nazionale.

³ L'autorità di vigilanza può esentare singoli esercenti di sistemi da determinate disposizioni della legge e ordinare alleviamenti o inasprimenti per tenere conto della loro attività particolare e della situazione di rischio.

Art. 34^{bis} Collaborazione con altre autorità di vigilanza e con la Banca nazionale svizzera

¹ L'autorità di vigilanza è autorizzata a trasmettere alle altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari e alla Banca nazionale le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico necessari all'adempimento dei loro compiti.

² Essa collabora con la Banca nazionale alla vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di gestione delle operazioni su titoli sottoposti alla presente legge. Coordina le sue attività con quelle della Banca nazionale e sente quest'ultima prima di pronunciare una decisione.

²⁵ RS 954.1

²⁶ RS 951.11; RU 2004 1985

